

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSOLINI, BARANI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
concernente il diritto del minore ad una famiglia

Presentata il 26 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è diretta a innovare la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia. Tale legge, infatti, pur costituendo uno strumento utile per favorire l'affidamento in adozione dei minori in stato di abbandono, ha fatto rilevare, nel corso dell'esperienza applicativa, alcune carenze e criticità su cui è necessario intervenire, sia per favorire e accelerare la procedura delle adozioni, oggi troppo lenta e farraginoso, sia per migliorare le garanzie in favore del minore nel corso del procedimento di affidamento in adozione.

In particolare si interviene in più punti della normativa vigente per rafforzare il ruolo del minore nell'ambito delle procedure e questo riguarda gli interventi mo-

dificativi agli articoli 4, 7, 10, 15, 22, 23, 25, 45 e 52 della legge n. 184 del 1983. Tutto questo in considerazione della più rapida maturazione psicologica dei minori che si è verificata, in questi ultimi anni, anche per effetto dei maggiori stimoli e delle maggiori quantità di informazioni che essi ricevono a causa dello sviluppo massiccio dei nuovi mezzi di comunicazione di massa. È di fondamentale importanza, quindi, dare al minore, anche di età inferiore agli anni quattordici, la possibilità di esprimersi su quello che sarà il suo destino, tenendo in considerazione le sue opinioni.

Un'altra serie di modifiche è diretta a facilitare e ad accelerare le procedure relative alle adozioni. Con la modifica all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983,

pertanto, si riduce, portandolo da tre anni a un anno « di anzianità matrimoniale » o di stabile convivenza, il requisito, della stabilità del rapporto necessario per consentire a una coppia l'adozione di un bambino e si introduce la possibilità di adozione da parte di una persona singola, in conformità a quanto previsto dalla nuova Convenzione europea sull'adozione di minori, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 maggio 2008, che intende sostituire la disciplina prevista dalla precedente Convenzione del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 357 del 1974.

Si conferisce, inoltre, attraverso opportune modifiche all'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, un ruolo rafforzato ai tribunali per i minorenni, anche come garanzia per i minori affidati ad istituti di assistenza pubblici o privati. Nello stesso articolo, infatti, è introdotto l'obbligo di

effettuare, almeno ogni sei mesi, ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati in cui si trovano affidati minori abbandonati, ferma restando la possibilità di ispezioni ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

Lo snellimento dei tempi è anche previsto dalle modifiche apportate all'articolo 32 della legge n. 184 del 1983, nel cui ambito sono dimezzati i termini per la pronuncia del tribunale per i minori in ordine alle procedure di adozione.

La presente proposta di legge è diretta, in sostanza, a favorire e a snellire le procedure di adozione e a dare maggiori garanzie ai minori affidati agli istituti pubblici e privati, adottati e adottandi.

È evidente, infatti, che i bambini crescono meglio in un ambiente familiare e, pertanto, occorre fare tutto quanto è possibile per favorire le adozioni, ferme restando tutte le massime garanzie e tutele in favore dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore. Se il minore ha compiuto quattordici anni deve prestare personalmente il proprio consenso. Se ha un'età inferiore deve essere ascoltato e delle sue opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato, e il minore, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore ».

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

« 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno o ad una persona singola. Tra i coniugi non

deve sussistere e non deve avere avuto luogo nell'ultimo anno separazione personale neppure di fatto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I coniugi o la persona singola devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di un anno, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'adottando ha un'età inferiore a quattordici anni, egli deve essere ascoltato e delle sue opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento ».

ART. 4.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Ove ricorrano motivi d'urgenza, il presidente del tribunale per i minorenni, valutata la gravità della situazione, può procedere d'ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ha l'obbligo, ogni sei mesi, di effettuare o di disporre ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo ».

ART. 5.

1. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato,

ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero d'ufficio ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, e comunque entro e non oltre i due giorni successivi alla ricezione del ricorso, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni nomina un difensore d'ufficio e informa i genitori o, in mancanza, i parenti, della possibilità di nominare un difensore di fiducia. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia, o una persona singola, o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di collocamento temporaneo, il tribunale valuta prioritariamente la possibilità che il minore venga collocato presso una famiglia o una persona singola in possesso dei requisiti per l'adozione. In caso di collocamento presso una famiglia o una persona singola non aventi i requisiti per l'adozione, il tribunale, prima di disporre l'allontanamento del minore, deve valutare l'eventuale do-

manda di adozione presentata dai collocatari »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate e assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al pubblico ministero e ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

ART. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito del seguente:

« 2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, e il minore, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento ».

ART. 7.

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i

minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi soggetti che hanno presentato domanda, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata »;

b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie o le persone singole che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il minore di età inferiore agli anni quattordici, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia o alla persona singola prescelta ».

ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del

tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Devono essere sentiti, oltre al pubblico ministero e al presentatore dell'istanza di revoca, il minore, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno ».

ART. 9.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi o la persona singola adottanti, il minore di età inferiore agli anni quattordici, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia o della persona singola prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi o da persona singola che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, devono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei

coniugi o della persona singola affidatari, con ordinanza motivata »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi o alla persona singola adottanti e al tutore ».

ART. 10.

1. Il comma 5 dell'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i tre mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità ».

ART. 11.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i trenta giorni successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare ».

ART. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. L'adottando deve essere personalmente ascoltato e delle sue opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento ».

ART. 13.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore, delle cui opinioni si deve tenere conto in considerazione della sua capacità di discernimento, può emettere provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

€ 0,35



16PDL0018290